NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

# Art. 26

## Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 23, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita |
| Estremi | Legge 22 ottobre 1986, n. 742 |
| Titolo | II — Condizioni di accesso |
| Capo | III — Norme applicabili alle imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-26-diniego-dell-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it